Coordinamento Autorganizzato Trasporti
LAVORATORI A DIFESA dei lavoratori
CAT
www.associazionecat.it
info@associazionecat.it
cat@pec.associazionecat.it
Piazza Baldinucci 8/r, 50129 FIRENZE

Firenze, 09.06.2026 – prot. en.cat.18/26

Spett.li:

Gruppo FSI S.p.a.
fsitaliane@pec.fsitaliane.it
Trenitalia S.p.a.
segreteriacdati@cert.trenitalia.it
Mercitalia Rail
mercitaliarail@pec.mercitaliarail.it
Trenitalia Tper S.C.a.R.L.
trenitaliatper@cert.trenitaliatper.it
Trenord
trenord@legalmail.it
trenord@pec.trenord.it
Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV)
italo@pec.ntvspa.it
Rail Traction Company S.p.a.
railtraction@legalmail.it
Captrain Italia S.r.l.
captrainitaliasrl@registerpec.it
SBB Cargo Italy S.r.l.
sbbcargoitalia@legalmail.it
DB Cargo Italia S.r.l.
nordcargo@pec.it
ÖBB Rail Cargo Carrier Italy S.r.l.
rcc-it@pcert.it
InRail S.p.a.
inrail@pec.it
Crossrail Italia S.r.l.
crossrail@actalispec.it
General Transport Service S.p.a.
gtsrail@pec.gtsrail.com
Compagnia Ferroviaria Italiana S.r.l.
compagniaferroviariaitaliana@pec.it

OceanogateItalia S.r.l.
tecnico.oceanogate@pec.contshipitalia.com
FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l.
fuorimuro@pec.it
Medway Italia S.r.l.
Medwayitalia@legalmail.it

AGENS
agens@agens.it agens@fbnetpec.it

Confetra
confetra@legalmail.it
Fercargo
associazionefercargo@pec.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Commissione di Garanzia Sciopero nei Trasporti
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Osservatorio sui conflitti sindacali nel settore dei Trasporti presso MIT
osservat.sindacale@pec.mit.gov.it

NORME TECNICHE

Sciopero nazionale dalle 09.01 alle ore 17.00 dell' 11/06/2026
Personale degli equipaggi treno delle società in indirizzo

Tutti i dipendenti appartenenti alle imprese ferroviarie in indirizzo delle dichiarazioni e rientranti nelle norme valutate idonee con Delibera n.45-9.1 del 3 febbraio 2000, integrata dagli accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001, valutati idonei dalle Delibere n.101 del 13.09.2001 e n.149 del 29.11.2001, partecipano allo sciopero con le modalità che seguono.

1 NORME GENERALI

L'adesione alla protesta è costituita dall'assenza sul posto di lavoro come disciplinata di seguito. Non occorre nessuna comunicazione ulteriore, salvo i casi:

a) di obbligo (es. personale comandato a garanzia dei servizi minimi che intende manifestare la propria adesione allo sciopero – par.1.3) o
b) di utilità, per essere conteggiati fra gli aderenti, laddove altrimenti l'adesione non si evincerebbe dal comportamento sul turno (es. intacco sciopero nei soli tempi accessori o fine turno nell'ora di cuscinetto o fuori servizio nella parte compresa dallo sciopero).

È vietata alle aziende ogni indagine conoscitiva preventiva circa le intenzioni dei lavoratori di aderire alla protesta.

www.associazionecat.it
info@associazionecat.it
cat@pec.associazionecat.it
Piazza Baldinucci 8/r, 50129 FIRENZE

Firenze, 09.06.2026 – prot. en.cat.18/26

1.1 Treni garantiti (servizi minimi)

Sono garantiti da origine a destino i treni a Lunga Percorrenza pubblicizzati dai canali aziendali ufficiali se frutto di accordo di settore (es. nell'apposito quadro dell'Orario Ufficiale FSI) e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero. **Per il gruppo FSI** vale la tabella A. **Per Trenord** per la lunga percorrenza sono da garantire i treni EC83 e EC82. **Per Italo** vale la lista pubblicizzata secondo gli accordi di settore.

Per il Trasporto Regionale non vi sono treni da garantire in quanto lo sciopero si effettua al di fuori delle fasce di garanzia.

Per il trasporto merci delle società del Gruppo FSI non ci sono treni da garantire.

Per il trasporto merci delle aziende non FSI sono da garantire i servizi minimi secondo l'art. 10 della Regolamentazione Provvisoria: in assenza di lista convenuta di treni, rimane eventualmente a carico delle aziende dare conto, prima dell'inizio dell'astensione, alla Commissione di Garanzia e ai soggetti proclamanti, dei treni con tali requisiti programmati.

In ogni caso i treni garantiti sono elencati nelle liste per numerazione ferroviaria. Anche eventuali manovre, garaggi e invii di vuoto vi devono comparire allo stesso modo. Non è ammesso anticipare la presentazione del personale per treni con altre numerazioni, giacché sarà cura delle aziende utilizzare personale non scioperante o programmazioni di giri materiale per le effettuazioni finali dei servizi minimi.

1.2 Treni in corso di viaggio

Oltre ai treni garantiti di cui al precedente punto 1.1 vanno garantiti tutti i treni viaggiatori che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero stesso ("cuscinetto"). I treni che abbiano l'arrivo a destino successivamente ad un'ora dall'inizio dello sciopero e non rientrino nell'elenco di quelli garantiti di cui al punto 1.1 saranno soppressi o potranno essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata al ricovero del materiale e ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori, entro l'inizio dello sciopero.

Più precisamente il personale comandato o in servizio ai treni viaggiatori si atterrà alle seguenti norme.

L'orario di partenza prescritto è anteriore alle ore 08.01 del 11.06.26, il treno dovrà essere effettuato dal personale in servizio osservando le seguenti indicazioni:

- Se l'orario prescritto d'arrivo a destinazione finale è previsto **entro le 10.01** sarà condotto a termine dal personale in servizio;
- Se l'orario prescritto d'arrivo a destinazione finale è previsto **oltre le ore 10.01** (qualora non sia stato in programmazione soppresso o limitato entro le ore 10.01, in virtù della facoltà delle Società, secondo le norme applicative della Legge 146/90), il personale mobile - per evitare spiombature dei segnali - manifesterà l'intenzione di aderire allo sciopero dalle ore 09.01 emettendo M40 al Regolatore della Circolazione, affinché il convoglio sia ricoverato prima dell'inizio dell'astensione in stazione dotata di binari di precedenza e dove gli eventuali viaggiatori possano trovare ausilio. Si utilizzerà allo scopo il seguente facsimile: *"Sì dà avviso al RC che il personale aderisce all'odierno sciopero. Il treno non ha i requisiti per il raggiungimento della stazione termine di corsa. Si chiede notifica della stazione dove il treno possa essere ricoverato prima dell'inizio dell'astensione."* In caso di impossibilità di invio notifica al RC si veda il punto 1.5.

L'orario di partenza prescritto è tra le ore 08.01 e 09.01 del 11.06.26:

- Se l'orario prescritto di arrivo a destinazione finale è previsto **entro le 10.01** sarà condotto a termine dal personale in servizio;
- Se l'orario prescritto di arrivo a destinazione finale è previsto **oltre le 10.01** il treno non ha i requisiti per

essere effettuato ed il personale, pur rimanendo a lavoro fino all'inizio dell'astensione (ore 09.01), non è tenuto all'effettuazione della relativa lavorazione (condotta, scorta, etc). Al fine di agevolare l'informazione ai viaggiatori può essere utile che il personale dia comunicazione verbale al Regolatore della Circolazione di tale condizione con il seguente contenuto: *"Sì dà avviso al RC che il personale aderisce all'odierno sciopero. Il treno non ha i requisiti per la partenza dalla stazione di origine."*

Eventuali ritardi di esercizio che comportassero un'alterazione sensibile degli orari potranno essere trattati specificamente con richiesta aziendale alle OOSS proclamanti, al fine di predisporre tutti gli accorgimenti nelle garanzie di legge, fermo restando che oltre l'ora di "cuscinetto" il personale è in sciopero.

Al personale obbligato alla continuazione del servizio oltre l'inizio dello sciopero sulla base dell'ora di cuscinetto, deve essere rimodulato il turno, comprendente orari e mezzi di rientro in sede di lavoro (o di eventuale fruizione di RFR), come per il personale comandato treni garantiti (si veda par. 1.3).

Nel settore merci non trova ragione la definizione dell'ora di cuscinetto e tutti i treni merci che non rientrino nell'elenco di quelli garantiti di cui al punto 1.1 saranno soppressi o potranno essere garantiti con limitazione del percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata al ricovero del materiale, entro l'inizio dello sciopero (ore 09:01 del 11.6.26) secondo la comunicazione al RC descritta sopra.

1.3 Personale comandato e sostituzioni (ai servizi minimi/essenziali/indispensabili):

- **Gruppo FSI**

I servizi minimi consistono nella effettuazione di treni e nelle lavorazioni ad essa strumentali (circolazione, esercizio, emergenza, assistenza ai viaggiatori). Le aziende effettueranno i comandi su tali servizi in relazione ad accordi ed erogazioni minime di prestazioni indispensabili. I comandi realizzano una limitazione del diritto di sciopero resa lecita in discendenza della legge sulla materia, non sono validi in difetto di ciò. I comandi vengono disposti dalle Società e comunicati con ordini **completi, espliciti** e **individualmente diretti** al personale interessato. Il personale comandato alla garanzia dei servizi minimi indispensabili dovrà essere inoltre inserito in appositi elenchi nominativi opportunamente esposti negli impianti sedi di lavoro con adeguato anticipo e con l'indicazione completa del turno assegnato.

I comandi per l'effettuazione dei servizi minimi devono essere completi della numerazione dei treni, dell'ora di inizio e termine prestazione, nonché delle eventuali modalità per recarsi fuori sede (a garantire un servizio essenziale) e/o per rientrare alla propria sede (dopo la garanzia del servizio essenziale). Nel turno comandato sono infatti da eseguire solo le lavorazioni inerenti le numerazioni dei treni elencati tra i servizi essenziali (es. i comandi di interi turni per Manovra, Verifica, Formazione, Deviatore, Regolatore di Circolazione etc costituiscono obbligo solo per i servizi minimi e non per la totalità delle lavorazioni normalmente comprese nella fascia oraria – a fronte della dichiarazione di sciopero del personale).

Ove il personale manifesti volontà di aderire allo sciopero, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi garantiti.

Le Società possono, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e hanno facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni impianti e/o linee) in conformità ai programmi di circolazione (comprensivi di limitazioni, soppressioni ed effettuazioni tardate/posticipate), nonché di sostituire il personale comandato. Al fine di limitare l'abuso del comando aziendale, salvo diversi accordi finalizzati a ridurre il numero del personale comandato (secondo quanto disposto all'art. 2.2 della l.146/90 "disporre quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alla prestazione" etc.), ad esempio accorpando i servizi indispensabili in alcuni turni, **il comando impartito dalle aziende deve riproporre il servizio previsto dal turno programmato**. Nella considerazione che la comunicazione del comando precede la cognizione dell'adesione o meno del personale allo sciopero, **il personale che sia comandato ha l'obbligo di far conoscere, ad inizio della prestazione e non prima, la sua adesione o meno all'agitazione**. Nel caso non esprima la volontà di aderire all'agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti. Ove manifesti invece tale volontà, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi minimi e sarà considerato contemporaneamente in prestazione lavorativa resa (e per quella retribuito, dalla presentazione con la richiesta di sostituzione al rientro in

sede, assieme alla presenza giornaliera) e scioperante ai fini dell'adesione. Sarà cura aziendale predisporre orari e mezzi degli spostamenti di detto personale, con rimodulazione del turno, affinché si rechi nelle località di inizio garanzia del servizio e rientri in sede lavorativa (o di RFR se prevista nel turno) dopo tale garanzia, all'interno della prestazione di turno assegnata. Allo stesso modo sarà cura aziendale predisporre i mezzi e i tempi per il rientro in sede lavorativa (o nella località di fruizione dell'eventuale RFR) del personale che garantisce l'arrivo dei treni entro l'ora di cuscinetto autolimitando la propria astensione ai sensi del punto 1.2.

In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, dovrà essere sostituito prioritariamente con altro personale non scioperante, ove possibile. Allo scopo è possibile utilizzare il seguente facsimile: *"Si dà avviso che il sottoscritto aderisce all'odierno sciopero e, comandato a turno che prevede treni xxxxx garantiti, chiede la sostituzione con personale non scioperante; diversamente si atterrà ai servizi minimi di legge (Eventualmente da integrare, a seconda della collocazione dei servizi essenziali nel turno, con "Si chiede inoltre di sapere mezzi e orari per recarsi a garantire/rientrare dopo garanzia i servizi minimi comandati")."* Solo ad eventuale sostituzione avvenuta l'agente sarà libero. La risposta alla richiesta di sostituzione dovrà essere ragionevolmente contestuale, la dilazione arbitraria equivale altrimenti all'esonero dal servizio.

Durante lo sciopero costituisce obbligo per le aziende l'impiego del minor numero possibile di dipendenti sui servizi essenziali per consentire l'esercizio del diritto agli altri (secondo il citato art.2.2 legge 146/90). Per non deprimere tale diritto, pertanto, una volta coperti i servizi minimi, le aziende libereranno il personale che intende aderire, mentre è illecita la pratica - tanto in programmazione che in gestione (in risposta alle notifiche di adesione) - di coprire treni non garantiti con personale non scioperante e al contempo comandare scioperanti sui treni garantiti.

Il personale non espressamente comandato dalla Società non è tenuto a presentarsi in servizio durante la fascia di astensione, qualora, invece, si presenti, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l'intera completa lavorazione nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza o, per turni non rotativi, nell'ambito della stessa giurisdizione territoriale e/o operativa.

Non è consentito effettuare comandi per garantire servizi al di fuori di quelli previsti nel precedente punto 1.1.

- **Gruppo Italo**

Per quanto concerne l'effettuazione dei treni, indicati come "servizi minimi" da ITALO S.p.A., a tal riguardo l'Impresa Ferroviaria dovrà comunicare l'elenco dei treni garantiti con il comando completo al personale, che dovrà prevedere in modo chiaro, anche le modalità di rientro nel distretto di appartenenza o località dove il personale ha iniziato la prestazione lavorativa, rispettando la prestazione massima giornaliera programmata nella normale cadenza del turno. Nella considerazione che la comunicazione del comando precede la cognizione dell'adesione o meno del personale allo sciopero, il personale comandato ha l'obbligo di far conoscere, ad inizio della prestazione e non prima, la sua adesione o meno all'agitazione. In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente da altro personale non scioperante, solo ad eventuale sostituzione avvenuta sarà libero. Il personale non espressamente comandato dalla Società non è tenuto a presentarsi in servizio.

1.4 Consegna chiavi

I dipendenti gruppo FSI che hanno in consegna chiavi, prima di allontanarsi dal lavoro provvederanno alla consegna di quanto loro affidato secondo le procedure previste in ciascun impianto. In caso di mancanza dei referenti normalmente designati, saranno presi accordi specifici, purché non costituiscano dilazioni all'entrata in sciopero, o la consegna avverrà alla Polfer. In caso di assenza anche della Polfer, la consegna avverrà alla PS con notifica alla Società.

I dipendenti del gruppo Italo che hanno in consegna chiavi (materiale rotabile, merci, valori, locali, ecc.) prima di allontanarsi dal lavoro provvederanno alla consegna di quanto loro affidato all'Autorità Ferroviaria eventualmente presente oppure, in mancanza di questa, alla Polfer. In caso di assenza anche della Polfer i dipendenti consegneranno le chiavi alla persona che sarà preventivamente incaricata dalla Società. Qualora la consegna delle chiavi non potesse avvenire in loco, nel comunicare l'abbandono del treno o l'impresenziamento dei locali a loro affidati, alle persone di cui sopra, atto che esonererà da ogni responsabilità, verrà indicato anche dove sono reperibili le chiavi in busta sigillata.

www.associazionecat.it
info@associazionecat.it
cat@pec.associazionecat.it
Piazza Baldinucci 8/r, 50129 FIRENZE

Firenze, 09.06.2026 – prot. en.cat.18/26

1.5 Difficoltà nella trasmissione delle notifiche

Nei casi sempre più frequenti di difficoltà di trasmissione delle comunicazioni collazionate (es.M40 di richiesta sostituzione per adesione allo sciopero su comando di turno con servizi garantiti), gli agenti potranno inviare email alle strutture di gestione del personale, con il contenuto della notifica, intestandola con *"a seguito mancata risposta per collazione, si invia messaggio"*, che lascia traccia dell'invio, e continuando a chiamare successivamente.

Allo stesso modo nel caso di impossibilità di invio di M40 al Regolatore della Circolazione per *treno che non ha i requisiti per raggiungere la destinazione finale nei termini dell'ora di cuscinetto*, si proceda ad invio M40 alla struttura gestionale o Sala Operativa, intestando "e per Vs tramite al RC".

1.6 Termine dello sciopero, ripresa della circolazione

Al fine del celere ripristino della regolarità della circolazione al termine dell'astensione (ore 17.00 del 11.06.26), le aziende predisporranno opportune programmazioni (utilizzo disponibilità), lavorazioni con personale non scioperante, procedure di cessazione all'inizio dell'astensione e turni del materiale rotabile (soppressioni, limitazioni, sostituzioni, utilizzo scorte, ritardi programmati e pubblicizzati ed eventuali spostamenti di vuoti con personale non scioperante). In ogni caso non è ammesso anticipare l'orario di presentazione del personale scioperante a prima del termine dell'astensione per presunti posizionamenti di materiali alla ripresa della circolazione o effettuazioni di lavorazioni distanti dagli impianti, fuori dei casi al punto 1.1 (treni garantiti).

2 NORME PARTICOLARI

2.1 Personale dei Treni (equipaggi, PdM, PdB, TPT)

Le aziende non possono anticipare o posticipare l'utilizzazione programmata. Il PdM/PdB che aderisce allo sciopero terrà conto degli orari previsti dal turno programmato. Per i treni in corso di viaggio alle ore 09.01 del 11.06.26 valgono le norme previste al precedente punto 1.2, mentre per i treni garantiti si fa riferimento a quanto previsto al precedente punto 1.1 e alle relative modalità di comando di cui al punto 1.3. Al termine della protesta (ore 17.00 del 11.06.26), gli agenti appartenenti al personale mobile, qualora il turno originariamente assegnato preveda la loro presenza in servizio, dovranno presentarsi nella propria sede lavorativa per completare la prestazione programmata. Nel caso di turno che inizia prima dello sciopero e continua oltre il termine (es. RFR o intacco su due turni), al momento della ripresa della circolazione il personale si presenterà di regola nel proprio impianto di appartenenza, oppure in alternativa, se impossibilitato al rientro, nella località raggiungibile più compatibile con la propria riutilizzazione. Nel caso di **turni di zona** (con inizio lavoro dei turni promiscuo, tra sede di impianto e sede di zona) si intende "per ripresentazione" la sede di inizio del turno indicata nel giorno dell'astensione. Nel caso di personale in trasferta, la sede di lavoro da considerare è quella correntemente assegnata nel periodo.

La durata dello sciopero concorre al raggiungimento del limite massimo della prestazione giornaliera per l'abbandono del servizio, mentre ai fini del pagamento delle prestazioni straordinarie viene computata la prestazione effettivamente svolta. In tutti gli altri casi il personale si presenterà presso la propria sede lavorativa all'inizio della successiva prestazione di turno programmato. Il personale in posizione di disponibilità sarà utilizzabile dopo lo sciopero in seguito alla fruizione del riposo giornaliero o settimanale spettante.

2.1.1 Tempi Accessori

In caso di comando ai servizi indispensabili, sono da garantire le sole operazioni propedeutiche alla partenza dei treni garantiti, comprese le manovre e i garaggi laddove compaiono con la stessa numerazione del treno in elenco. Dopo l'arrivo dei treni garantiti il personale comandato è esonerato dall'effettuare ulteriori operazioni, salvo lo stazionamento e la messa in sicurezza. Gli agenti appartenenti al personale mobile sono esonerati dall'effettuare i tempi medi ed accessori se cadenti nell'ora di cuscinetto prima e dopo l'inizio dello sciopero, ad

www.associazionecat.it
info@associazionecat.it
cat@pec.associazionecat.it
Piazza Baldinucci 8/r, 50129 FIRENZE

eccezione dei casi sopra menzionati.

2.2 Riserva, Riserva Presenziata, Tradotte, Manovre e Traghettamenti

Il personale in servizio ai servizi di riserva, riserva presenziata, tradotta, manovra e traghettamento interromperà la propria prestazione lavorativa dalle ore 09.01 del 11.06.26 fino alle ore 17.00 del 11.06.26, salvo le eccezioni (di manovra e di traghettamento) per cui esista un comando tramite l'emissione di M40 in relazione al punto 1.1 o in generale in relazione ai servizi accessori ai treni inseriti con le numerazioni dei servizi indispensabili nelle tabelle pubblicate.

Il macchinista espressamente comandato al servizio ***"Riserva Sistema di Soccorso"*** e non sostituito a seguito di M40, si atterrà esclusivamente al servizio carro soccorso (CO.281 per Trenitalia), non al presenziamento dei materiali di riserva. Si prenda ad esempio M40 di richiesta sostituzione: *"Il sottoscritto agente xxx comandato al servizio di riserva carro soccorso CO.281 chiede la sostituzione con personale non scioperante, in mancanza di sostituzione si atterrà alla sola garanzia del servizio essenziale legato al sistema carro soccorso come strettamente definito dalla normativa vigente ed eventuale recupero dei soli treni quasti garantiti in caso di sciopero secondo gli accordi di settore, senza effettuare altri servizi di condotta, né traghettamenti."*

2.3 Personale in formazione (es. scuole professionali), visite mediche, distacchi momentanei per inidoneità

Tale personale posizionato su nastri lavorativi a prestazione unica giornaliera, sciopera per l'intera prestazione lavorativa del 11.06.26. Non occorre alcuna comunicazione. Nel caso di distacco momentaneo il personale sciopera secondo la mansione svolta.

Per contatti con Coordinamento Autorganizzato Trasporti si prendano a riferimento gli indirizzi di seguito

cat@pec.associazionecat.it
info@associazionecat.it

Per l'esecutivo Nazionale CAT
Pianese Umberto

08/06/2026